gestiscono pubblici servizi (come l'ENEL o l'ENTE POSTE), pur non essendo essi soggetti al potere di intervento del Difensore civico.

STATISTICA PER MATERIA

- **TRIBUTI**	**19%**
- **CONTROLLO SOSTITUTIVO**	**18%**
- **SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE**	**12%**
- **AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, DIRITTO DI ACCESSO**	**10%**
- **COMMERCIO, DIRITTO ALLO STUDIO, TRASPORTI, TURISMO, AMBIENTE**	**10%**
- **LAVORI PUBBLICI**	**9%**
- **URBANISTICA E PARCHI**	**6%**
- **LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E QUESTIONI PREVIDENZIALI**	**5%**
- **IMPIEGO PUBBLICO**	**4%**
- **AGRICOLTURA, CONSORZI DI BONIFICA**	**4%**
- **VARIE**	**3%**

STATISTICA PER ENTE DESTINATARIO DELL'INTERVENTO

- COMUNI	46%
- REGIONE	15%
- AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO	13%
- AZIENDE USL	9%
- CONSORZI	8%
- ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DALLA REGIONE	5%
- PROVINCE	3%
- COMUNITA' MONTANE	1%

4. L'ORGANIZZAZIONE

L'Ufficio è lontano dall'aver trovato una sua adeguata sistemazione organizzativa, per la quale si è in attesa di un'apposita legge regionale che definisca la pianta organica e recepisca alcune significative innovazioni introdotte da normative nazionali, le quali hanno attribuito direttamente al Difensore civico nuovi compiti in tema di:

- interventi nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato (art. 16 L. 127/97);
- controlli sostitutivi sugli atti degli enti locali (art. 136 D.Lgs. n. 267/2000);
- riesame dei provvedimenti di diniego del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 15 L. 340/200).

L'urgenza di una ridisciplina legislativa deriva oggi anche dalla necessità di rivedere il ruolo del Difensore civico in tema di controllo sostitutivo, a seguito del venir meno della funzione già attribuita al Co.Re.Co. e alle sue 4 Sezioni provinciali.

Va valutata positivamente la copertura – a decorrere dal 1° luglio 2001 – del posto di Dirigente del Servizio di Segreteria, da tempo rimasta vacante ed ora affidata al Dr. Luciano Caporale, trasferito dalla Questura dell'Aquila.

Difficoltà logistiche e relazionali sono derivate anche dal trasferimento della Sede centrale dell'Aquila, dal Palazzo dell'Emiciclo in via Bazzano, 2 dove tuttavia gli uffici hanno trovato un'adeguata e decorosa sistemazione.

A fronte di ciò, l'attività dell'Ufficio si è ulteriormente articolata attraverso la concreta attivazione del convenzionamento con il Comune di Sulmona per l'affidamento al difensore civico regionale anche delle funzioni del difensore civico comunale.

V'è da rilevare che la nuova sede si è rivelata particolarmente utile sia per i cittadini di Sulmona che per quelli dei comprensori della Valle Peligna e dell'Alto Sangro.

Richieste di convenzionamento con la Regione (per avvalersi del Difensore civico regionale) sono pervenute anche da altre Amministrazioni comunali (tra cui Raiano, Silvi Marina, Fossacesia) che dovranno essere valutate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alle concrete possibilità di intervento della struttura

regionale.

Nel marzo 2001 è stata inoltre attivata la Commissione Mista Conciliativa presso la ASL di Teramo – presieduta dal Difensore civico regionale – che ha già affrontato casi e problematiche di notevole complessità.

5. I COSTI

L'espansione delle attività (con comprensibili oneri organizzativi e funzionali, quali spese telefoniche, postali e così via), unitamente ai costi connessi al trasferimento degli uffici dal Palazzo dell'Emiciclo a via Bazzano n. 2 e alla copertura del posto di Dirigente del Servizio di Segreteria, hanno visto per quest'anno un sensibile incremento dei costi rispetto a quelli dell'anno precedente.

Sostanzialmente invariate sono rimaste le spese riguardanti il Difensore civico, per il quale il trattamento economico risulta stabilito in misura di circa il 50% di quello generalmente riconosciuti negli altri ordinamenti regionali.

Nel complesso, tuttavia, va rimarcato che gli oneri per il funzionamento dell'Ufficio (280 milioni) sono risultati assai contenuti e notevolmente inferiori rispetto a quelli sostenuti da altre regioni.

Va detto che in tale importo sono compresi – oltre agli emolumenti e ai rimborsi spese per viaggi e trasferte del Difensore

civico – anche le indennità di posizione del Dirigente e dei due Responsabili degli Uffici (per l'intero arco dell'anno), il salario accessorio, gli emolumenti e le indennità di responsabilità di cui all'art. 25 del Contratto decentrato integrativo del personale dipendente, nonché tutte le spese di funzionamento delle sedi centrale e periferiche (attrezzature e servizi telefonici e telematici, Numero Verde, spese postali, biblioteca, cancelleria, ecc.).

PARTE SECONDA

6. LE MATERIE

L'analisi delle questioni trattate pone in evidenza come al difensore civico sia affidata una competenza materiale pressoché generale, sia pure con poteri e modalità diverse a seconda degli interlocutori istituzionali.

Infatti, tranne che in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza, l'Ufficio esplica la sua sfera di intervento in tutti i versanti delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale, essendo sempre più diffusa la convinzione che il Difensore civico sia diventato per i cittadini un interlocutore privilegiato per chiedere notizie, porre quesiti e per meglio districarsi nella giungla normativa e nei meandri delle procedure e della burocrazia.

Alcuni interventi hanno affrontato problematiche di interesse più generale, che hanno richiamato l'attenzione anche di organi di informazione nazionale.

E' il caso del quotidiano Italia Oggi, che ha dato ampio spazio alla questione della nullità degli inviti di pagamento inviati a mezzo di posta prioritaria (sollevata, con successo, dallo scrivente).

Di grande ascolto sono state anche le trasmissioni del G.R. Parlamento, che ha realizzato quattro speciali (di un'ora ciascuno) dedicati interamente ad argomenti affrontati dal nostro Ufficio, quali: l'eliminazione dei certificati catastali e dei certificati di destinazione urbanistica in sede di dichiarazione di successione, l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dei trattamenti di invalidità soggetti a revisione, l'inutilità della presentazione dei progetti esecutivi degli impianti elettrici, le pensioni INPS integrate al minimo, le anomalie nella riscossione dei contributi da parte dei consorzi di bonifica ed i risarcimenti danni per incidenti stradali provocati da cinghiali.

6.1. AFFARI FINANZIARI, TRIBUTI E SANZIONI

La funzione dell'Ufficio in questo settore ha avuto come interlocutori una varietà di soggetti istituzionali (regione e enti pararegionali, amministrazioni periferiche dello Stato, enti locali e strutture consortili) e, in tanti casi, ha portato a positivi risultati sia risolvendo casi specifici sia prevenendo o stemperando inutili contenziosi.

La maggior parte degli interventi ha riguardato la contestazione di tributi fiscali e previdenziali, quote consortili, canoni e tariffe relativi all'erogazione di servizi pubblici, l'applicazione di sanzioni e interessi e così via.

L'impegno dell'Ufficio è stato rivolto soprattutto a dare un contributo al cittadino chiamato a districarsi in una normativa farraginosa, accompagnata oltretutto da circolari interpretative non sempre limpide e coerenti.

Questi alcuni degli argomenti di più largo interesse.

6.1.1. Consorzi di bonifica – Illegittimi gli arrotondamenti per eccesso e il frazionamento delle quote di contribuenza

Anche quest'anno il Difensore civico è dovuto nuovamente intervenire per contestare la legittimità dell'arrotondamento per eccesso delle quote di contribuenza; infatti, già l'anno precedente, la questione aveva tenuto impegnato a lungo l'Ufficio in un confronto, anche duro, con alcuni Consorzi che da tempo procedevano ad arrotondare per eccesso (e senza motivazione) le quote di contribuenza di importo inferiore al minimo iscrivibile al ruolo (e cioè alle 20.000 lire).

In molti casi poi, oltre all'arrotondamento, venivano effettuati – in modo del tutto arbitrario – frazionamenti dei ruoli in più partite, in contrasto con l'art. 12 del DPR 602/73 che fa obbligo all'ufficio competente di formare un ruolo unico per tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in Comuni ricompresi nell'ambito territoriale cui lo stesso ruolo si riferisce.

La questione ha anche formato oggetto di un dibattito della

Rubrica "GR Parlamento", nel quale anche i rappresentanti dei Consorzi di Bonifica non hanno potuto smentire la fondatezza giuridica dei rilievi mossi dal Difensore civico, adducendo peraltro le gravi difficoltà che si verificherebbero sui bilanci consortili con la rinuncia al sistema degli arrotondamenti, posto che sono moltissime le situazioni in cui il tributo non raggiunge la soglia minima per l'iscrivibilità a ruolo.

Del problema è stato investito anche l'Assessorato regionale all'agricoltura, perché dia un indirizzo in tal senso agli organismi consortili, evitando che i singoli contribuenti siano costretti a rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per contestare il pagamento di somme di modesta entità; tanto più che oltre la metà dell'ammontare del tributo è destinato a coprire le spese per il servizio di esattoria.

6.1.2. Contributi ai Consorzi di bonifica – Contestato l'arrotondamento per eccesso alle mille lire

E' intervenuto il Difensore civico nei confronti di un

Consorzio di bonifica che praticava un arrotondamento per eccesso alle mille lire delle somme iscritte al ruolo.

Ad interessare l'Ufficio è stata la proprietaria di un terreno che si è vista recapitare una cartella di pagamento di 91.000 lire, nonostante l'importo del contributo – determinato dal Consorzio – ammontasse a 90.086 lire.

Il sistema di riscossione appariva abbastanza singolare e anomalo rispetto a quanto avviene per i tributi erariali (dove l'arrotondamento alle mille lire è fatto, per difetto o per eccesso, a seconda che l'importo sia inferiore o superiore a 500 lire), oppure per alcuni servizi pubblici essenziali (dove le frazioni sono portate a conguaglio nella successiva bolletta).

Il Consorzio infatti – con una semplice delibera del Commissario straordinario, non supportata da alcuna norma – aveva deciso di ricorrere al predetto arrotondamento per eccesso, prescindendo da ogni obbligo di conguaglio.

In questo senso, il Difensore civico ha invitato gli organi del Consorzio a rivedere con urgenza la loro posizione (che peraltro non trova riscontro nelle altre strutture consortili della Regione), al fine di adottare i provvedimenti del caso, anche in

vista dell'imminente fase di conversione monetaria in euro.

Con l'occasione è stato poi ricordato che anche la normativa statale in tema di circolazione monetaria (art. 4 L. 96/97) prevede l'arrotondamento a dieci lire dei titoli di riscossione e pagamento.

6.1.3. Contestazione e applicazione di sanzioni amministrative. Di chi la competenza?

E' stata segnalata all'Ufficio un'anomalia nel sistema di contestazione e d'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattive praticato dal competente Settore della Regione Abruzzo, consistente nel fatto che la funzione ispettiva e quella impositiva sono concentrate nel medesimo organo.

Ciò perché unica è la struttura organizzativa (Servizio attività estrattive e minerarie) che si occupa sia della fase istruttoria che di quella decisionale.

Secondo il ricorrente, non sarebbe coerente con i principi della legge n. 689/81 il fatto che le controdeduzioni e gli scritti difensivi debbano essere diretti allo stesso Servizio ed alle

medesime persone fisiche che hanno elevato il verbale (e non ad organo imparziale e gerarchicamente sovraordinato).

Sulla problematica era intanto intervenuta una nota di chiarimenti del Dirigente che, richiamando le innovazioni subite dalla disciplina di settore (D.P.R. 128/59), aveva annunciato la preparazione di una proposta legislativa per disciplinare la materia e per delegare le funzioni istruttorie alle Province.

Il Difensore civico ha constatato che la Regione avrebbe dovuto sopperire al vuoto legislativo, non solo col dettare le norme di attuazione della legge n.689/81, ma anche col dividere opportunamente i due momenti dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni (secondo un principio di buona amministrazione e di maggiore obiettività di giudizio).

Nella stessa sede ha rilevato inoltre che la disposizione di cui al l'art. 93 del D.Lgs. 507/99, mentre ha espressamente individuato il Sindaco quale autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative comunali (escludendo quindi che, negli enti locali, tali attività siano riconducibili alla sfera gestionale dei dirigenti), viceversa ha indicato genericamente le "Regioni" quali soggetti titolari del potere sanzionatorio, in caso di violazione delle